

COMUNE DI MONTI
PROVINCIA DI SASSARI

ALLEGATO "C"

CAPITOLATO D'APPALTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA.

Art. 1 – Oggetto e descrizione del servizio

Oggetto del presente contratto è l'individuazione dell'amministratore del sistema informatico comunale in uso con la ditta Halley Sardegna .

Le funzioni dell'amministratore di sistema saranno le seguenti:

- dimensiona, Amministra e monitorizza l'infrastruttura del Sistema Informatico Comunale;
- supervisiona dal punto di vista tecnico informatico la gestione dei sistemi di certificazione e autorizzazione;
- assicura la gestione degli aspetti tecnici informatici non attribuiti al singolo utente del sistema;
- supervisiona, anche da remoto, le copie di sicurezza per garantire l'integrità del sistema;
- gestisce i sistemi di autenticazione ed autorizzazione (user e password) ed agisce sulle Politiche di sicurezza di tutto l'Ente;
- assicura la custodia delle password;
- supporta, dal punto di vista di consulente informatico, il titolare del trattamento dei dati nei controlli circa il corretto uso di Internet, di posta elettronica e degli altri strumenti elettronici utilizzati, logicamente utilizzati per fini lavorativi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dal disciplinare;
- limita i diritti di accesso in concerto con il Titolare dei Dati;
- gestisce le schedulazioni periodiche dei Back-up;
- gestisce e registra gli "access log";
- fornisce indicazioni per la risoluzione dei problemi di sicurezza più comuni;
- fornisce consulenze professionali quando richieste dal titolare e/o responsabili dell'Ente;
- fornisce documentazione scritta ogni qualvolta ci sono criticità e o modifiche importanti e comunque almeno una all'anno se non ci sono modifiche strutturali o le suddette criticità.

Con la definizione di "amministratore di sistema" si individua, in ambito informatico, una figura professionale finalizzata alla gestione ed alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti, assumendo ogni responsabilità al riguardo.

Art. 2 – Durata del servizio

L'affidamento ha durata di 2 anni dalla data di consegna del servizio prevista con decorrenza 01.01.2019

Art. 3 – Divieto di subappalto

Il contratto stipulato non può essere ceduto, in tutto o in parte, o subappaltato ad altra Ditta.

Art. 4 – Corrispettivo

Per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente contratto è previsto un corrispettivo annuo pari ad €. 1.950,00 IVA compresa, e così per complessivi € 3.900,00, IVA compresa.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati, in via anticipata e trimestrale, entro 30 giorni dal loro ricevimento.

L'importo indicato in sede di offerta si intende comprensivo di qualsiasi onere, prestazione e spesa, per la completa esecuzione dell'appalto inclusi i costi di trasferta del personale addetto all'esecuzione del contratto, nonché il prelievo, il trasporto e la custodia delle apparecchiature sulle quali non è possibile intervenire on-site.

Art. 5 – Riservatezza

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Art. 6 – Penali

Le violazioni degli obblighi che fanno carico all'aggiudicatario e/o comunque gli inadempimenti e/o ritardi nello svolgimento del servizio, o di violazione alle disposizioni contrattuali, saranno motivo di richiamo scritto. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento del richiamo stesso; decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di rigetto delle stesse, si applicherà una penale variabile a discrezionale giudizio dell'Amministrazione, di importo non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 300,00 il tutto senza pregiudizio di ogni e qualsiasi altra azione in merito.

Art. 7 – Risoluzione del contratto

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere l'affidamento del servizio qualora, dopo l'applicazione di cinque penalità e successiva diffida per iscritto ad adempiere, anch'essa comportante penalità, i

servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità. Per ottenere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per l'affidamento ad altra ditta, per il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti della Ditta.

L'Amministrazione Comunale può richiedere la risoluzione del contratto: a) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento; b) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 de Codice Civile; c) nel caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi riportati nel contratto; d) nel caso siano state inflitte alla Ditta cinque penalità; e) per comportamenti tenuti dal personale della Ditta di gravità tale da sconsigliare la continuazione del rapporto di servizio; f) in caso di cessazione di attività, oppure di concordato preventivo, o di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Ditta; g) in caso di abbandono, anche parziale, dei servizi stabiliti nel contratto.

È fatto comunque salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, senza limitazione dell'ammontare di cui alla penale succitata.

Art. 8 – Cauzione

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva a garanzia degli adempimenti di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nella misura del 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione. Essa può essere costituita, alternativamente, a scelta del concorrente, mediante: a) versamento in contanti presso il Tesoriere Comunale; b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.

In tale ultimo caso, dovrà essere espressamente previsto quanto segue:

- la validità per tutta la durata del contratto;
- la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 9 – Controversie

Per qualsiasi controversia inerente al contratto, ove l'Amministrazione comunale fosse attore o convenuto, resta inteso fra le parti la competenza esclusiva del Foro di Tempio Pausania.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e si impegna a comunicare il conto corrente dedicato a ricevere i pagamenti relativi al contratto in oggetto e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.